Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA

Nota per la riflessione

Bologna, 18 07 2016

INDICE

Parte I- Caratteristiche e dati sull'accreditamento in Italia
- Modelli regionali di accreditamento dei SpL: casi esemplificativi
- Caratteristiche dell'accreditamento in Italia. Alcuni dati

Parte II- Riferimenti per la definizione del sistema di accreditamento dei Servizi per il Lavoro in Emilia Romagna
- Il quadro normativo
- I soggetti autorizzati in ER

Parte II – Prime ipotesi per l'accreditamento dei SpL in ER
- Un possibile approccio di sistema all'accreditamento
- Le prestazioni realizzabili da soggetti privati accreditati
- Orientamenti generali
- I requisiti per l'accreditamento

Parte I

CARATTERISTICHE E DATI SULL'ACCREDITAMENTO IN ITALIA

- **Modelli regionali di accreditamento dei SpL: casi esemplificativi**
- **Caratteristiche dell'accreditamento in Italia. Alcuni dati**

MODELLI REGIONALI DI ACCREDITAMENTO DEI SPL: CASI ESEMPLIFICATIVI

Vengono presentati di seguito **i sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro delle Regioni: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio**.

Le caratteristiche riassunte riguardano:

La normativa regionale di riferimento

Le prestazioni dei servizi per il lavoro

I soggetti che possono accreditarsi

REGIONE PIEMONTE 1/2

Normativa di riferimento

LR n. 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”; DGR n. 30-4008/2012, Determinazione n. 383/2012, DGR n. 66-3576/2012.

I servizi al lavoro per cui è possibile accreditarsi sono ricondotti a **due distinte aree di servizio:**

- **Servizi alle persone**:
  - informazione
  - accoglienza – primo filtro e/o presa in carico
  - orientamento professionale
  - consulenza orientativa
  - accompagnamento al lavoro
  - incrocio domanda/offerta di lavoro
- **Servizi ai datori di lavoro:**
  - promozione e scounting
  - informazione e accesso ai servizi
  - consulenza
  - incontro domanda/offerta di lavoro

I CPI possono realizzare questi servizi e, inoltre, erogano, in via esclusiva, i servizi di: **certificazione dello stato di disoccupazione, avviamento alla PA** e **collocamento obbligatorio dei disabili**.

REGIONE PIEMONTE 2/2

Soggetti accreditabili

- Soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 4 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m;
- società di persone e di capitali e consorzi di imprese;
- cooperative e consorzi di cooperative;
- associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da esse controllate;
- patronati, Enti bilaterali, Comitati, Fondazioni, Associazioni ed enti senza fini di lucro che hanno per oggetto: la tutela del lavoro; l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali; la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza; la tutela della disabilità, purché questi soggetti abbiano finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni di cui all'art.3, comma 1, D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e coerenti con l'erogazione dei servizi per il lavoro.

Indipendentemente dalle finalità statutarie possono accreditarsi anche:

- Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di comuni, comunità montane;
- Camere di Commercio;
- Università ed Istituti di istruzione secondaria superiore pubblici e paritari, limitatamente ai propri studenti ed ex-studenti;
- Consorzi universitari e Fondazioni universitarie, limitatamente a studenti ed ex-studenti di università legati al consorzio o alla fondazione.

REGIONE VENETO 1/2

Normativa di riferimento

LR n.3/2009, DGR n. 1445/2009, DGR n. 2238/2011,

Prestazioni dei servizi per il lavoro

Gli **operatori accreditati possono erogare sul territorio tutti i servizi per il lavoro riconducibili alle tre aree di prestazione** (ognuna con specifici servizi/prestazioni che le compongono):

- **informazione e accesso al sistema dei servizi** al lavoro della Regione Veneto
- **mediazione per l'incontro domanda e offerta** di lavoro **e formazione professionale**
- **progetto individuale e misure di accompagnamento** al lavoro

Ciascun operatore che intende accreditarsi deve poter disporre di almeno una unità organizzativa operante nel territorio della Regione Veneto, in grado di fornire le tre aree di prestazione declinate nella DGR n. 2238/2011.

Oltre alle prestazioni sopra indicate, ai **Centri per l'Impiego vengono** espressamente **riservate alcune funzioni**: accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione, ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro, collocamento mirato dei lavoratori disabili e avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della Legge n. 56/1987 e s.m.i..

La Regione ha adottato il sistema della cd. "Dote Lavoro" per sostenere i processi di riqualificazione e ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga.

REGIONE VENETO 2/2

Soggetti accreditabili

Possono presentare la domanda di accreditamento tutti i soggetti dotati di personalità giuridica, il cui statuto preveda anche se in modo non esclusivo lo svolgimento di servizi per il lavoro, rientranti nelle seguenti categorie:

- società di capitali, società di persone e società cooperative o consorzio di cooperative e fondazioni
- aziende ULSS della Regione Veneto per i propri Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) istituiti ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 16/2001, limitatamente agli utenti dei servizi medesimi
- associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, presenti nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (CRCPS), che possono svolgere le attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società o soggetti da questi promossi
- enti bilaterali costituiti a livello regionale e provinciale nella Regione Veneto

Possono presentare domanda di accreditamento anche i seguenti soggetti autorizzati ex D. Lgs. 276/2003 (art. 6):

- università, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione, limitatamente ai propri studenti
- istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, limitatamente ai propri studenti
- comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane
- camere di commercio

I soggetti già autorizzati a livello nazionale D. Lgs. n. 276/2003 (art. 4 e 5) o regionale ex art. 23 della L.R. n. 3/2009 possono richiedere l'accreditamento facendo valere il possesso dei requisiti richiesti in regime di autorizzazione.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 1/2

Normativa di riferimento

DGR n. 860 del 22 aprile 2005 “Standard generali di qualità e gli standard essenziali dei servizi per l’impiego nella regione Friuli Venezia Giulia”, L.R. n. 18 del 9 agosto 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, DPGR n. 7220 del 20 marzo 2009

Prestazioni dei servizi per il lavoro

I servizi in cui si articolano le attività dei servizi per l’impiego regionali, oggetto di standardizzazione, sono:

- **Accoglienza e informazione**
- **Consulenza orientativa**
- **Promozione all’inserimento lavorativo**
- **Incontro domanda e offerta di lavoro**
- **Consulenza alle imprese**

L’accreditamento per l’erogazione dei servizi è possibile a partire dal rispetto degli standard previsti, suddivisi in due macro ambiti: il primo relativo alle dimensioni trasversali dei servizi, aspetti fondamentali di tutti i servizi (strutture, attrezzature, risorse umane, ecc), il secondo che considera le peculiarità di ciascun servizio.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2/2

Soggetti accreditabili

La Regione Friuli Venezia Giulia non ha tipizzato le categorie di soggetti che possono richiedere l'accreditamento ma **ha identificato alcune caratteristiche** che è necessario possedere affinché siano soddisfatti i requisiti.

I soggetti che intendono presentare richiesta per l'iscrizione nell'Elenco devono:

- essere costituti in società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative o società di persone
- possedere un capitale versato non inferiore a 50.000 euro
- indicare nello statuto, come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, almeno 1 delle seguenti attività:
    - somministrazione di lavoro
    - intermediazione
    - ricerca e selezione di personale
    - supporto alla ricollocazione professionale
- nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da rendere conoscibili tutti i dati economici-gestionali specifici.

Le Agenzie per il Lavoro autorizzate a livello nazionale possono richiedere l'accreditamento attestando l'iscrizione all'albo nazionale, la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale e la disponibilità presso di essa di collegamenti telematici con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale e al SIL.

REGIONE LAZIO 1/2

Normativa di riferimento
DGR n. 268/2012, DGR n. 198/2014.

Prestazioni dei servizi per il lavoro

- **servizi per il lavoro generali obbligatori**:
  - prima informazione
  - orientamento di primo livello
  - orientamento specialistico o di secondo livello
  - incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro

- **servizi per il lavoro specialistici facoltativi**:
  - servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale
  - servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale
  - servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone con disabilità
  - servizi per l'avviamento a un'iniziativa imprenditoriale
  - servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero

I «**servizi per il lavoro generali obbligatori»** sono erogati dai Cpi e dai soggetti che richiedono l'accreditamento.
I **«servizi per il lavoro specialistici facoltativi»** sono erogati esclusivamente dai soggetti accreditati.
I soggetti accreditati possono erogarli uno o tutti.

REGIONE LAZIO 2/2

Soggetti accreditabili

- i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi;
- le Agenzie private del lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell'art. 4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- le Università, e i consorzi universitari, le fondazioni ITS; le scuole secondarie di secondo grado;
- le CCIAA, le loro aziende speciali;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da esse controllate;
- le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività: la tutela del lavoro; l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali; la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza; la tutela della disabilità; la promozione sociale; il volontariato;
- gli Enti bilaterali;
- i Comuni in forma singola o associata;
- la Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ..
- i soggetti accreditati per attività di formazione e di orientamento a norma della DGR n. 968/2007 e s.m.i.;
- gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001.

Sono comunque **accreditati di diritto per i servizi generali obbligatori**, oltre ai **Centri per l'Impiego**, **anche le Università** (con esclusione di quelle telematiche), le **fondazioni ITS e le scuole secondarie di secondo grado**.**A richiesta**, possono essere accreditati di diritto **anche i Comuni.**

SOGGETTI ACCREDITATI IN ITALIA. ALCUNI DATI 1/5

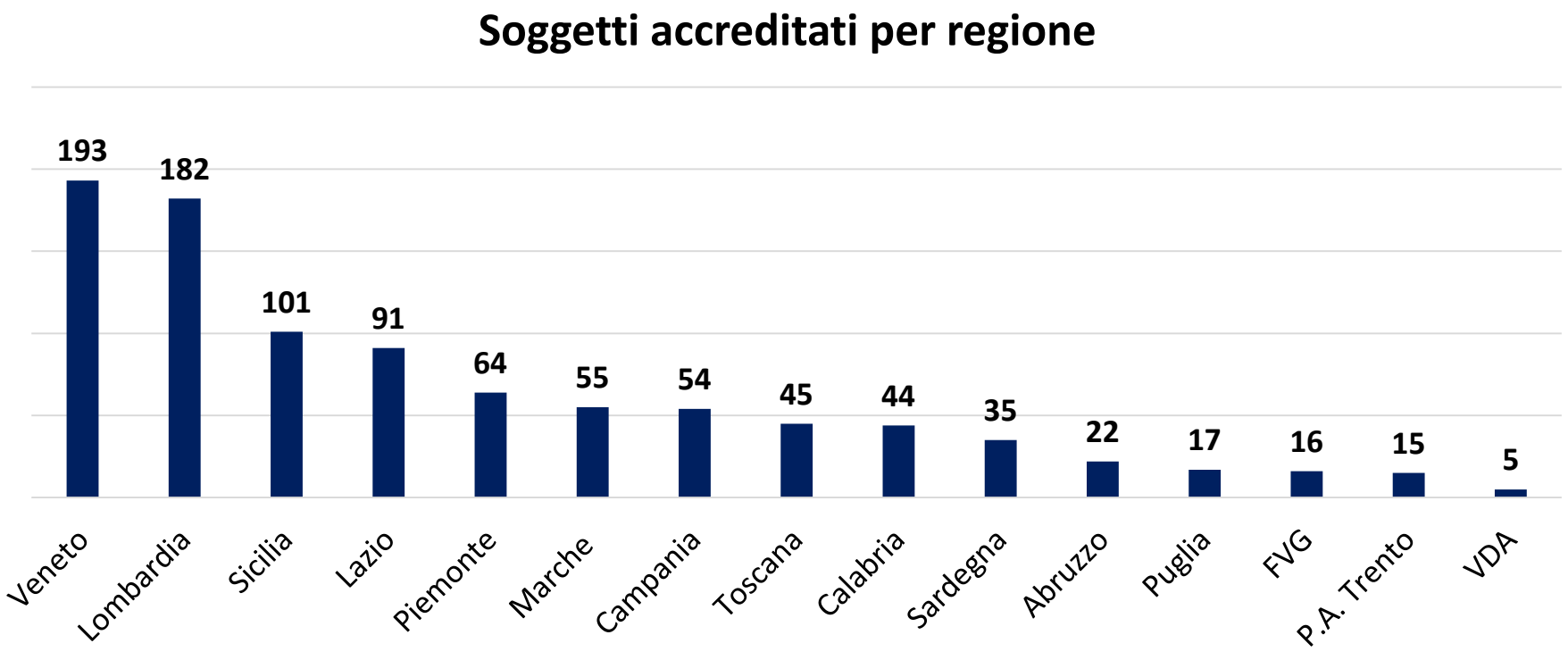

Fonte: Isfol, monitoraggio dei servizi per l'impiego 2015

Gli operatori accreditati registrati negli elenchi regionali sono **800**.

SOGGETTI ACCREDITATI IN ITALIA. ALCUNI DATI 2/5

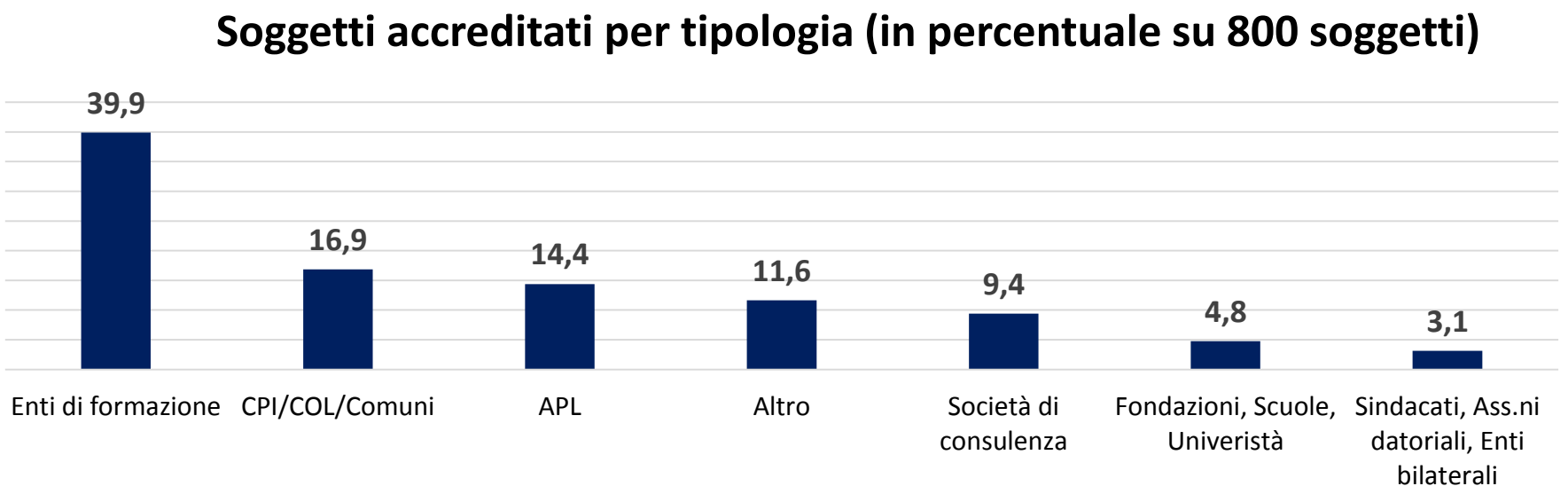

Fonte: Isfol, monitoraggio dei servizi per l'impiego 2015

Tra gli operatori registrati nei diversi elenchi regionali si evidenzia una marcata **presenza di enti di formazione**. Questi rappresentano da soli quasi il 40% dei soggetti censiti e, se si escludono i Centri per l'impiego accreditati (limitando quindi l'analisi ai soli soggetti esterni al Servizio pubblico per l'impiego) la percentuale sfiora il 47%. Decisamente meno numerosa, ma ben più strutturata ed estesa a livello territoriale, è la **presenza delle APL**. L'apertura del sistema dei servizi al lavoro a soggetti privati ha interessato anche il 3° settore che raccoglie gran parte degli operatori raggruppati nella categoria "Altro" (unitamente alla Fondazione dei consulenti del lavoro, alle Camere di commercio ed ad altri soggetti minori).

N.B.

Per APL si intendono i soggetti che svolgono in via prevalente le funzioni previste dall'art. 4 del D.lgs 276/2003;

I COL sono i Centri pubblici di orientamento al lavoro.

SOGGETTI ACCREDITATI IN ITALIA. ALCUNI DATI 3/5

Soggetti accreditati in più di una regione (no CPI e Comuni)

Soggetti presenti solo in una regione					662
Soggetti presenti in più di una regione					43
Di cui accreditati per numero di regioni e tipologia	APL	Enti di formazione	Società di consulenza	Altro	Totale
2	10	1	1	0	12
3	11	1	1	0	13
4	4	0	0	0	4
5	5	0	0	0	5
6	1	0	0	1	2
7	2	0	0	0	2
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	0	1
10	1	0	0	0	1
11	1	0	0	0	1
14	1	0	0	0	1
Totale	**38**	**2**	**2**	**1**	**43**

SOGGETTI ACCREDITATI IN ITALIA. ALCUNI DATI 4/5

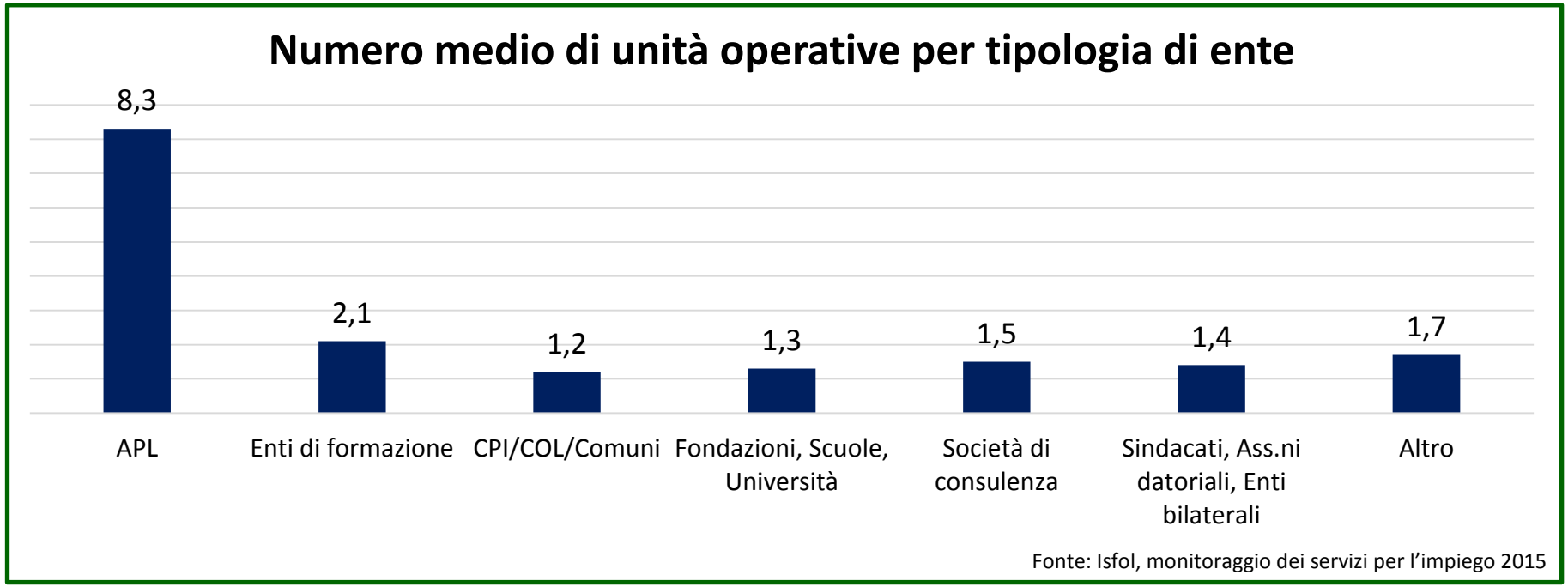

Per numero di sedi operative sono le **Agenzie per Il lavoro** a risultare maggioritarie (delle 2.121 sedi censite, infatti, 933 appartengono alla rete delle APL, ovvero il 44% del totale degli sportelli accreditati; il 47,4%, se si escludono i CPI e i Centri di orientamento al lavoro pubblici).
Seguono gli **Enti di formazione** con circa 260 unità in meno, nonostante, come visto in precedenza, registrino un numero di soggetti accreditati di quasi tre volte più elevato rispetto a quello delle agenzie.

SOGGETTI ACCREDITATI IN ITALIA. ALCUNI DATI 5/5

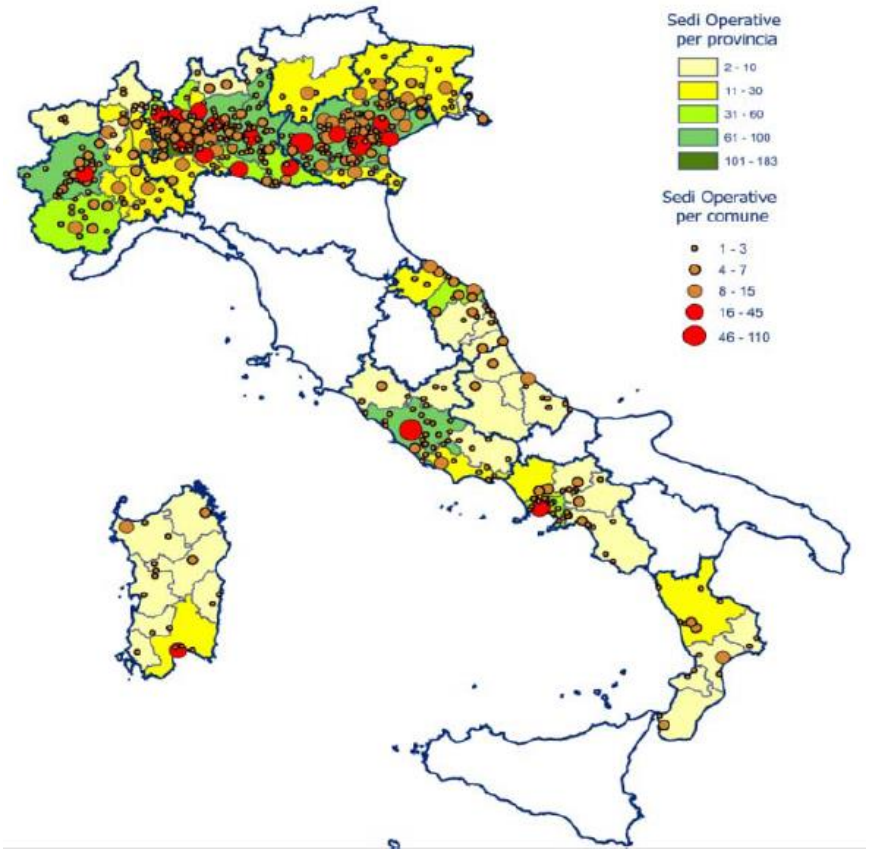

Il dato sulle unità operative, fa emergere con maggior chiarezza l'evidente **disomogeneità** con la quale gli operatori si distribuiscono sul territorio. Dalla cartina è evidente come nelle regioni dell'Italia settentrionale la concentrazione di sportelli riconducibili a soggetti accreditati risulti nettamente maggiore. Basti considerare che **le prime 3 regioni per numero di unità operative** (rispettivamente Lombardia, Veneto e Piemonte) da sole raccolgono quasi il 75% del totale degli sportelli censiti.

Se si limita l'analisi alle sole APL, tale percentuale raggiunge il 79,4% (il 35% opera nella sola Lombardia), e sfiora il 77% se si guarda agli Enti di formazione.

È chiaro che, soprattutto per quel che riguarda le agenzie per il lavoro, sia il **diverso livello di efficienza** dei contesti economici ad aver determinato tale distribuzione.

Parte II

Riferimenti per la definizione del sistema di accreditamento dei Servizi per il Lavoro in Emilia Romagna

- **Il quadro normativo**
- **I soggetti autorizzati all'intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale in ER**

IL QUADRO NORMATIVO 1/5

D.Lgs 276/2003- « Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *legge 14 febbraio 2003, n. 30»*

Art. 4. *Agenzie per il lavoro*
E' istituito l' «albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale».
L'albo comprende
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato …
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Art. 6. *Regimi particolari di autorizzazione*
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili …i curricula dei propri studenti …
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici accessibili i curricula dei propri studenti
c) i comuni, singoli o associati .., e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori …più rappresentative anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, …

IL QUADRO NORMATIVO 2/5

L. 111/2011 «Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/11 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Art. 29 *Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attività economiche*

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) –

1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritaria condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.

IL QUADRO NORMATIVO 3/5

D. LGS 150/2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c.3, della L. 10 2014, n. 183» 1/2

Art. 12 Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del MLPS, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.

IL QUADRO NORMATIVO 4/5

D. LGS 150/2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c.3, della L. 10 2014, n. 183» 2/2

Art. 18 - *Servizi e misure di politica attiva del lavoro*

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.

2. **Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.**

DGR 1581/2015 «Approvazione dei "criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo Svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale,...."

Art. 1 Ambito di intervento

Le disposizioni di cui al presente provvedimento, nel dare attuazione ai principi posti dalla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm., Sezione II "Soggetti autorizzati", disciplinano le modalità ed i criteri per l'autorizzazione regionale allo svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 2 Attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale viene concessa dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
2. Le predette attività sono rivolte esclusivamente alle società che abbiano sedi operative nel territorio regionale, limitatamente alle esigenze di personale delle sedi medesime.

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Art. 3 Società

Possono essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di intermediazione le società di capitali, comprese le società consortili, ovvero le società cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, secondo le procedure di cui all'art.16 del presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

Art. 4 Comuni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari e altri soggetti di carattere associativo di cui all'art. 6 del D.lgs. 27672003 e ss.mm.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7 Soggetti autorizzabili

Possono essere autorizzate allo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale le società di capitali, comprese le società consortili e di persone ovvero cooperative o consorzi di cooperative, italiane o di altro Stato membro della Unione europea, secondo le procedure di cui al presente provvedimento e limitatamente alle sedi presenti nel territorio regionale.

IL PATTO PER IL LAVORO (20 luglio 2015)

Rete attiva per il lavoro

L'Agenzia Regionale per il Lavoro si pone l'obiettivo di rafforzare i servizi per il lavoro quali perno di una nuova generazione di politiche attive. A seguito dell'introduzione dell'accreditamento - che la Giunta assume come priorità e i cui requisiti saranno definiti nel confronto con le parti sociali - l'Agenzia dovrà valorizzare le sinergie tra servizi sia pubblici che **privati accreditati** per la strutturazione di una **Rete Attiva per il Lavoro** che opererà nel quadro di regole nazionali e regionali per garantire standard qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai Livelli essenziali delle prestazioni. In questa logica, come previsto dall'art. 33 della legge regionale n.17/2005, i privati si collocano come parte della Rete attiva e in via integrativa e non sostitutiva dei servizi pubblici al fine di completare la gamma, migliorare la qualità e ampliare la diffusione sul territorio dei servizi

I «SOGGETTI AUTORIZZATI» in Emilia Romagna dalla rer

SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'INTERMEDIAZIONE

- **A. Pescarini,** Ravenna
- **ACAI,** Bologna
- **AssoForm,** Rimini
- **Badabene,** Modena
- **Centoform,** Cento
- **Cescot,** Rimini, Modena, Ravenna
- **CIS,** Reggio E.
- **Cisita,** Parma
- **CNA,** Forlì-Cesena, Modena, Rimini
- **Confesercenti,** Ferrara, Modena
- **Form Art,** varie sedi
- **Forma Futuro,** Parma, Fidenza, Fornovo
- **Forpin, Piacenza**
- **Futura,** S. Giovanni in P., S. Pietro in C.
- **Ial,** varie sedi
- **Il Sestante,** Ravenna
- **Irecoop,** varie sedi
- **Iscom,** Forlì Cesena
- **Legacoop** Ferrara
- **Nuova Didactica,** Modena
- **Nuovo Cescot E.R.,** Bologna
- **Technè,** Forlì Cesena
- **Tutor,** Piacenza

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA RICERCA E SELEZIONE E AL SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE

- **Anziani e non solo,** Carpi
- **Consorzio Solidarietà Sociale,** Parma
- **Futura,** S. Giovanni in P.
- **Margotta,** Casalecchio di Reno

Parte II

PRIME IPOTESI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN EMILIA ROMAGNA

- Un possibile approccio di sistema all'accreditamento
- Le prestazioni realizzabili da soggetti privati accreditati
- Il profilo di sistema: orientamenti
- Il profilo di sistema: i requisiti

UN POSSIBILE APPROCCIO DI SISTEMA ALL'ACCREDITAMENTO

L'esercizio di attività per conto della Regione e a carico delle risorse pubbliche è subordinato a tre distinte fasi necessarie, tra loro strettamente legate:

1) **l'autorizzazione** alla realizzazione di attività, rilasciata a livello nazionale e regionale, sulla base del possesso dei requisiti minimi, giuridici, finanziari, strutturali e professionali;
2) **l'accreditamento** per la realizzazione di prestazioni definite dalla Regione in coerenza con i livelli essenziali definiti a livello nazionale, rilasciato dalle Regioni a soggetti che ne fanno richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione;
3) **gli accordi contrattuali,** stipulati con gli enti accreditati in base egli esiti di bandi, attraverso cui vengono fissate le attività che questi soggetti s'impegnano ad assicurare, i relativi standard di costo e di risultato.

LE PRESTAZIONI REALIZZABILI DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI

Si riporta l'elenco delle prestazioni presentato e discusso il 27/05/2016 e il 04/07/2016.

Prestazioni per le persone

- Erogazione di informazioni
- Incontro domanda/offerta di lavoro
- Consulenza e promozione della mobilità professionale
- Accompagnamento al lavoro e alla formazione
- Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/ autoimpiego
- Consulenza orientativa
- Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili
- Formalizzazione e certificazione delle competenze.

Prestazioni per i datori di lavoro

- Erogazione di informazioni
- Consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale
- Incontro domanda/offerta di lavoro

IL PROFILO DI SISTEMA-ORIENTAMENTI 1/2

Attraverso l'accreditamento dei soggetti privati la Regione persegue l'obiettivo di ampliare e qualificare l'offerta di servizi per il lavoro per cittadini e imprese garantendo prestazioni che siano:

- **acquisibili** nei tempi/modi previsti dalle norme vigenti o da specifici standard che la Regione potrà definire;
- **accessibili** in ragione dei luoghi in cui vengono erogate e delle modalità organizzative con cui vengono proposte;
- **appropriate** rispetto alle domande e ai bisogni dell'utenza.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, i soggetti attuatori devono essere in grado di assicurare che le prestazioni (e le azioni in esse comprese) siano

- ***erogate in modo stabile e continuativo***
- ***disponibili in tutto il territorio regionale, con orari e regole in grado di facilitarne la fruizione***
- ***fornite da operatori competenti, in grado di personalizzare l'intervento (contenuti, modalità di erogazione), secondo le caratteristiche dell'utente e l'andamento del suo PdS e secondo le specificità del territorio in cui la prestazione viene erogata***

IL PROFILO DI SISTEMA-ORIENTAMENTI 2/2

Per erogare i servizi nelle modalità prima indicate è necessario che i soggetti (singoli o «associati») che si accreditano siano:

- **Solidi e affidabili**
- In grado di fornire **un'offerta di prestazioni-misure**:
  - **completa, ampia e diversificata**
  - **erogata stabilmente e con modalità flessibili**
  - **presente in tutto il territorio regionale**
  - **coerente con le caratteristiche del Mercato del Lavoro e delle risorse del territorio**
- In condizione di impegnare **professionalità adeguate, diversificate, aggiornate**

1. **CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE QUESTI SERVIZI (*REQUISITI DELLA RETE*)**
2. **CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE QUESTI SOGGETTI (*REQUISITI DEI SOGGETTI*)**

Il PROFILO DI SISTEMA/REQUISITI - 1/2

Requisiti della rete (item proposti)

- **Tipologia di soggetti (quesiti: tutti gli autorizzati? parte degli autorizzati? Per specifiche prestazioni, anche soggetti non autorizzati? ecc.)**
- **Offerta resa disponibile (quesiti: è possibile accreditarsi solo per tutte le prestazioni? Per alcune prestazioni? Per una prestazione? ecc.)**
- **Relazione soggetti-prestazioni (quesiti: si accreditano soggetti solo per specifiche prestazioni? Tutti si possono accreditare per tutto? ecc.)**
- **Copertura territoriale (quesiti: si richiede la presenza in tutto il territorio regionale? in alcuni-specifici territori? In relazione ai CpI? alle ex province? ecc.)**

Il PROFILO DI SISTEMA/REQUISITI - 2/2

Requisiti dei soggetti (item proposti):

- **Requisiti giuridici**
- **Requisiti economici, finanziari, patrimoniali**
- **Requisiti strutturali**
- **Requisiti relativi alle competenze del personale**
- **Requisiti relativi alle relazioni con il territorio (istituzioni, imprese, altri attori)**

Ai fini del mantenimento dell'accreditamento (item proposti)

- **Requisiti di efficacia**
- **Requisiti di efficienza**